



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure
SEZIONE TECNICA

Calata del porto, n.14 – 16038 - Santa Margherita Ligure (GE)
tel. +39.0185.287029 - fax 0185.285728 - www.santamargheritaligure.guardiacostiera.it

ORDINANZA n° 340/2018

Argomento: TRASBORDO ALBERATURE E MATERIALE EDILE DA MARE VERSO TERRA;
Località: Zona di mare antistante Punta di Portofino versante Sud-Ovest;
Periodo: In condizioni meteomarine favorevoli, dal 20/12/2018 al 18/01/2019;
Richiedente: EDILE PORTOFINO SRL con sede in Portofino (GE);
Responsabili: SIG. FASCIO Michele 3456554520 – SIG. BENVENUTO Roberto 3290112211.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure:

- VISTA** l'istanza presentata in data 18.12.2018 con la quale la ditta **EDILE PORTOFINO SRL con sede in Portofino (GE)**, ha richiesto l'emanazione dei provvedimenti di competenza per l'esecuzione, con ausilio di mezzi navali della società GIUSEPPE SANTORO srl, per trasbordo alberature e materiale edile da mare verso terra, nella zona di mare riportata nel "rende noto";
- VISTO** il nulla osta espresso dall'Ufficio Locale Marittimo di Portofino con la nota prot. n° 22506 in data 18.12.2018;
- VISTO** il messaggio n. prot. n° 22449 in data 18 Dicembre 2018 con il quale è stato chiesto al Comando in Capo del dipartimento Militare Marittimo della Spezia l'emissione di nulla-osta e relativo avviso ai naviganti;
- VISTI** La licenza di navigazione n°31/2012 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di GENOVA in data 13.08.2012 - il certificato di IDONEITA' n° 2018/3 in data 09.01.2018 – il certificato di NAVIGABILITA' n°2015/4203 in data 09.06.2015 rilasciati al Galleggiante "GINEVRA" __GE 8888__in armamento alla società **GIUSEPPE SANTORO SRL Genova;**
- VISTI** La licenza di navigazione n°03/2016 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di GENOVA in data 24.03.2016 – il Certificato di IDONEITA' n° 2018/7715 in data 08.11.2018 - il certificato di NAVIGABILITA' n°2016/4359 in data 30.05.2016 rilasciati al Rimorchiatore "YODA" GE 8754 in armamento alla società **GIUSEPPE SANTORO SRL Genova;**
- VISTI** La licenza di navigazione n°10/2010 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di GENOVA in data 12.04.2010 – il Certificato di ANNOTAZIONI DI SICUREZZA n°2018/4959 in data 04.07.2018 rilasciati al Rimorchiatore "PABLITO" GE 8895 in armamento alla società **GIUSEPPE SANTORO SRL Genova;**

- VISTI** La licenza di navigazione n°23/2014 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di GENOVA in data 23/10/2014 - il certificato di IDONEITA' n° 2018/5755 in data 02.08.2018 – il certificato di NAVIGABILITA' n°2018/5962 in data 10.08.2018 rilasciati al Galleggiante “NAUSALGON II” __GE 8254__in armamento alla società **GIUSEPPE SANTORO SRL Genova**;
- VISTI** La licenza di navigazione n°03/2017 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di GENOVA in data 20/02/2017 - il certificato di IDONEITA' n° 2017/2011 in data 11.04.2017 – il certificato di NAVIGABILITA' n°2014/1985 in data 09.04.2014 rilasciati al Galleggiante “MICHAEL III” __GE 8839__in armamento alla società **GIUSEPPE SANTORO SRL Genova**
- VISTI** La licenza di navigazione n°11/2010 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di GENOVA in data 12.04.2010 – il Certificato di ANNOTAZIONI DI SICUREZZA n°2018/7383 in data 26.10.2018 rilasciati al Rimorchiatore “BEBE” GE 8897 in armamento alla società **GIUSEPPE SANTORO SRL Genova**;
- VISTI** La licenza di navigazione n°11/2008 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di GENOVA in data 08/10/2007 - il certificato di NAVIGABILITA' n° 2017/4876 in data 01.08.2017 – il certificato di ANNOTAZIONI DI SICUREZZA n°2017/4777 in data 01.08.2017 rilasciati al Galleggiante “DEDO” __GE 8480__in armamento alla società **GIUSEPPE SANTORO SRL Genova**
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, interdicano temporaneamente lo specchio acqueo e l'area interessata dallo spettacolo pirotecnico;
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n° 53/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 324/2018 relativa all'interdizione in località Portofino nei pressi dello specchio acqueo “cala Olivetta” per il ritrovamento di alcuni residuati bellici;
- VISTI** gli artt. 17 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che nei giorni di seguito specificati, in condizioni meteo marine favorevoli, nella zona di mare antistante Punta Portofino versante Sud-ovest, verranno effettuate delle operazioni di trasbordo alberature e materiale edile da mare a terra su un terreno del promontorio di Portofino a ponente del FARO, con l'impiego dei seguenti mezzi navali a rotazione: **Galleggiante “GINEVRA” __GE 8888 - Galleggiante “NAUSALGON II” __GE 8254 - Galleggiante “MICHAEL III” __GE 8839 - Rimorchiatore “YODA” GE 8754 - Rimorchiatore “PABLITO” GE 8895 - Rimorchiatore “BEBE” GE 8897, Galleggiante “DEDO” __GE 8480**, così come meglio evidenziato da estratto carta nautica, allegata a puro titolo illustrativo, e costituente parte integrante della presente ordinanza.

Area circolare con raggio di mt.200 dal punto di coordinate nautiche in datum WGS 84 :

PUNTO	Latitudine	Longitudine
unico	44° 17,84' Nord	009° 13,00' Est

Periodo: dal 20 Dicembre 2018 al 18 Gennaio 2019;

ORDINA

Art. 1

Nell'arco temporale sopra indicato, all'interno dell'area circolare avente raggio di 200 metri dal punto di coordinate geografiche, di cui al rende noto, nel corso delle **effettive operazioni** che verranno svolte in condizioni meteo marine favorevoli, con i mezzi navali di cui al "rende noto", le unità in transito dovranno navigare ad una distanza di 200 (duecento) metri dai suddetti mezzi navali. In tale area è altresì vietato l'ormeggio e la sosta a tutte le unità in genere e qualunque altra attività di superficie e subacquea non inerente le operazioni in argomento al fine di assicurare un regolare e sicuro svolgimento delle stesse.

Il predetto divieto non si applica al personale della ditta individuata nel "rende noto" nonché al personale della Guardia Costiera e delle Forze dell'Ordine che per motivi di servizio hanno necessità di accedere nell'area in questione.

Art. 2

Il/I comandante/i della/e unità impegnate nell'esecuzione delle operazioni in parola dovranno;

- a) Fare la comunicazione, almeno 24 ore prima delle "effettive operazioni in zona", alla sala Operativa di S.M.Ligure (ucsantamargherita@mit.gov.it) e contattare telefonicamente l'Ufficio Locale Marittimo di Portofino al n° 0185/269040, al fine di essere aggiornati circa eventuali operazioni di brillamento dei residui bellici, oggetto della predetta Ordinanza n° 324/2018;
- b) prestare ascolto radio obbligatorio;
- c) verificare prima dell'inizio di ogni giornata lavorativa che gli specchi acquei interessati dai lavori siano liberi da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone;
- d) accertare che le condizioni meteorologiche siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori che dovranno essere effettuati in orari diurne;
- e) sospendere o interrompere le operazioni qualora, tenuto conto della tipologia dei lavori, il mutamento delle condizioni meteorologiche renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base di un apprezzamento di "buone perizia marinaresca";
- f) comunicare all'Autorità Marittima ogni situazione di emergenza che si dovesse verificare durante le operazioni, eventualmente sospendendo od interrompendo le stesse;
- g) mostrare i segnali prescritti dalle norme per prevenire gli abbordi in mare;
- h) immediatamente interrompere lo svolgimento delle operazioni in argomento allorché si dovessero riscontrare eventuali presenze non autorizzate, informando tempestivamente le Autorità preposte;
- i) attenersi alle disposizioni previste dall' Ordinanza n° 324/2018, indicata nei visti in premessa.

Le unità impegnate nelle operazioni sono tenute all'osservanza ed al completo rispetto della disciplina contenuta nella Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di precedenza, nonché di ogni altra normativa prevista da leggi e/o regolamenti in materia di navigazione marittima.

Art. 3

Il presente provvedimento, rilasciato ai soli fini della sicurezza della navigazione non esonera la ditta richiedente di munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere. **Dovranno inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nelle eventuali autorizzazioni contenute nei vari pareri propedeutici all'approvazione delle operazioni in argomento.**


Art. 4

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n. 171/05.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/santamargheritaligure.

Santa Margherita Ligure, 18/11/2018

F.TO IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Antonello PIRAS



Prezzo: cat. B

La carta deve essere aggiornata sulla scorta delle eventuali varianti che vengono pubblicate nel fascicolo degli Avvisi ai Naviganti.

Avvisi ai Naviganti: 2004 $\frac{23}{2}$